



Comune di Carcare

Provincia di Savona

NORME PARTICOLARI PER LE ZONE A-AN DEL P.R.G.

PREMESSE

Finalità

L'applicazione delle presenti norme riguarda le zone:

- A1) Area Storico – Ambientale di Via Garibaldi e Piazza Germano (insediamento a sinistra fiume Bormida)
 - A2) Area Storico – Ambientale di Via Castellani (insediamento a destra fiume Bormida);
 - AN1) Bogile inferiore, AN2) Bogile Superiore, AN3) Carpeneto;
- secondo le delimitazioni definite nella cartografia allegata alla Variante Parziale 2004 al Piano Regolatore Generale (D.G.R. n. 1212 DEL 10/11/2006).

NORME PARTICOLARI

Art. 1 – Targhe ed insegne commerciali.

1. Le targhe e le insegne commerciali devono essere studiate in funzione dell'ambiente architettonico in cui si inseriscono con materiali, colori e forme adeguate al carattere degli edifici esistenti.
2. Le insegne e le scritte commerciali in genere devono essere corrette e decorose nella forma e nel contenuto di iscrizioni ed immagini.
3. Le **targhe** indicative di attività professionali e commerciali, sono ammesse esclusivamente a lato degli ingressi degli stabili e devono, se multiple, essere coordinate fra loro, per dimensioni, materiali, posizionamento ed armonizzarsi con l'architettura degli edifici su cui si collocano.
Dovranno essere di materiale pregiato (ottone, bronzo, ferro battuto, rame, legno, ceramica, pietra, marmo, ardesia, vetro) con esclusione di targhe in plastica o luminose.
La dimensione massima delle targhe è, nel formato rettangolare, cm. 80 x 40, nel formato quadrato cm. 60 x 60.
Per le altre forme (rotonda o poligonale), la superficie non potrà superare i mq 0,40.
4. Le **insegne** e le scritte commerciali sono soggette alla seguenti disposizioni:

- a. se luminose non devono emettere luce abbagliante, né intermittente ad eccezione di pubblici servizi e farmacie;
 - b. non devono avere strutture di sostegno appariscenti o comunque tali da deturpare l'aspetto dei fabbricati;
 - c. devono rispettare le caratteristiche architettoniche degli edifici ed armonizzarsi con le altre insegne;
 - d. devono garantire la tutela e il rispetto della viabilità e della percorrenza pedonale;
 - e. non devono essere di dimensioni eccessive;
 - f. collocazione nell'ambito del piano terreno;
 - g. le insegne non debbono fuoriuscire dimensionalmente dal vano di apertura ed in altezza, l'ingombro massimo dovrà essere di cm 40
- 5. Le insegne a bandiera:**
- a. sono consentite quelle codificate di interesse pubblico (farmacie, tabacchi, pubblica sicurezza e simili) nel rispetto delle prescrizioni e dimensioni di cui al punto 3) e di altezza non superiore a cm 200 con oggetto non superiore a cm 40, sempre nel rispetto della viabilità;
 - b. in alternativa, sono consentite insegne a bandiera nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici, che abbiano dimensioni massime di cm 40 x 40 se quadrate e cm 80 x 40 se rettangolari con oggetto non superiore a cm 40, sempre nel rispetto della viabilità. Il materiale costituente tali insegne dovrà essere esclusivamente in lastre di ferro o di rame.
- 6. Le insegne a lettere singole scatolate:**
sono consentite in aderenza al muro o a bandiera, sempre nel rispetto delle partiture architettoniche della facciata, purché abbiano dimensioni ridotte.
- 7. Non sono consentite insegne a cassonetto a bandiera.**
- 8. Le insegne a cassonetto in aderenza sono consentite entro il vano di apertura o vetrina di dimensioni massime di cm 40 di altezza.**

Art. 2 – Bacheche.

Ai fini del presente Regolamento si intende per bacheca una struttura fissata a parete o su pali infissi nel terreno, con telaio metallico e chiusura in vetro, all'interno della quale collocare cartelli od esporre oggetti anche a fini pubblicitari.

Le bacheche sono ammesse purché abbiano:

- a) Dimensioni non superiori a cm 80x60x20;
- b) Telaio in ferro zincato verniciato in colore grigio antracite;
- c) Vetro frontale di sicurezza del tipo antisfondamento.

Oltre alle norme del presente regolamento, sono da rispettare le prescrizioni in materia previste per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.

Art. 3 – Tende solari – pergolati – gazebo.

- 1. Le tende solari collocate al piano terreno su strade o piazze pubbliche sono disciplinate come segue:
 - a) All'esterno degli esercizi commerciali é consentita l'apposizione di tende, purché siano aggettanti su spazi solo pedonali (marciapiedi o piazze) e non sporgenti per oltre cm 120 dalla linea basamentale degli edifici, siano contenute entro il vano delle porte, delle finestre o delle vetrine e siano in armonia con l'ambiente e con l'architettura degli edifici, per forme e colori.

- b) In caso di pubblici esercizi (bar, ristoranti e simili) le tende possono sporgere fino a cm 400 ed essere estese a più porte e vetrine solo nel caso prospettino su spazi pedonali;
 - c) *Nel caso in cui le tende siano aggettanti su suolo privato, anche se di pubblico passaggio, possono derogare dalle misure massime fino al limite della proprietà privata, a condizione che non precludano completamente il pubblico passaggio;*
 - d) Il bordo inferiore delle tende ed il loro meccanismo di avvolgimento non possono essere posizionati ad altezze inferiori a cm 210 dal piano del marciapiede;
 - e) Le tende dovranno essere di tela grezza impermeabile o materiale simile, in tinta chiara che si armonizzi con la tinta della facciata; retrattili o ripiegabili, installate unicamente allo scopo di proteggere lo spazio sottostante dagli agenti atmosferici;
 - f) L'installazione su suolo pubblico o su suolo privato soggetto a pubblico transito è subordinata al rilascio di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
2. **Le tende solari relative a poggioli, terrazzi e giardini privati** sono disciplinate come segue:
- a) Le tende sono consentite purché in tela, di forma, di colore e dimensioni analoghe su tutto il prospetto dell'edificio ed in armonia con quelle installate sugli edifici circostanti;
 - b) Le tende non dovranno sporgere dal filo del parapetto dei terrazzi, dei poggioli o del perimetro del giardino;
 - c) Le tende dovranno essere montate su strutture leggere e di limitate estensioni;
 - d) Le tende dovranno essere di tela grezza impermeabile o materiale simile, in tinta chiara che si armonizzi con la tinta della facciata;
3. **I pergolati ed i gazebo** sono consentiti alle seguenti condizioni:
- a) realizzazione in legno e/o metallo verniciato;
 - b) dimensionamento e conformazione compatibili con gli edifici al contorno;
 - c) distanza dai confini di proprietà di almeno cm 200 e distacchi dai fabbricati di proprietà di almeno cm 400; quando intercorra accordo tra le parti confinanti tali distanze potranno essere ridotte a cm 200;
 - d) altezza massima non superiore a cm 270;
 - e) non sono consentiti tamponamenti verticali od orizzontali;
 - f) l'installazione su suolo pubblico o su suolo privato soggetto a pubblico transito è soggetta al rilascio di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 4 – Tettoie.

- 1. *Le tettoie pertinenziali a copertura di ballatoi, balconi e passaggi in genere, non sono consentite sui prospetti principali affacciatisi sulle vie Garibaldi, Sanguineti, Colombo, Castellani e sulle piazze Germano e Sapeto. In ogni altro caso non dovranno mai costituire intralcio al pubblico passaggio.*
- 2. Dette tettoie, se poste a protezione di porte di ingresso, dovranno:
 - a) Essere collocate ad un'altezza minima di cm 230;
 - b) Avere una sporgenza massima di cm 100;
 - c) Larghezza uguale alla bucatura sottostante aumentata per un massimo di cm 20 per lato;
 - d) Essere realizzate *in legno o ferro verniciato*; le strutture dovranno avere sezione ridotta al minimo necessario, la copertura in vetro infrangibile o lastre di lamiera di rame o ferro verniciato.
- 3. Nel caso di tettoie pertinenziali come al punto 1), esse non dovranno sporgere dalla proiezione planimetrica di tali ballatoi, balconi o passaggi, fermo restando che dovrà essere studiata una soluzione progettuale in armonia con il contesto sia per forma, che per materiale, che dovrà essere diverso dall'ondulux, dalla lamiera grecata.

4. Per le tettoie è comunque vietato l'uso di elementi in contrasto con l'ambiente architettonico in cui si inseriscono, preferendo soluzioni che garantiscano la massima trasparenza ed il minore impatto visivo, in relazione all'edificio in cui vengono collocate.

Art. 5 – chioschi e dehors.

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a) "Chiosco" una struttura realizzata con tecnologie tali da consentire l'agevole smontaggio e la rapida rimozione, posta su spazio pubblico o uso pubblico ed adibita a vendita di giornali e periodici, bar, esercizio privato in generale, conforme come destinazione ed ubicazione a quanto previsto dai piani relativi alla rete di vendita;
 - b) "Dehors" uno spazio pubblico o di uso pubblico, appositamente delimitato e prospiciente un esercizio pubblico, occupato dal rispettivo titolare per adibirlo esclusivamente all'accoglimento dei clienti (dehors aperto); detto spazio pubblico può essere attrezzato con una struttura avente le caratteristiche di cui alla precedente lettera a) (dehors chiuso);
2. I chioschi ed i dehors chiusi, se e in quanto realizzabili, nonché i dehors aperti, possono essere attrezzati esclusivamente in uno dei seguenti modi:
 - a) Con pedana, di estensione non superiore allo spazio assentito, poggiata sul suolo e sulla quale potranno, nel caso di dehors essere posizionati ombrelloni e fioriere come alla lettera c) del presente comma; la pedana dovrà essere realizzata in legno o con materiali tipo "pavimento galleggiante", tali comunque da permettere il libero e rapido deflusso delle acque meteoriche, con componenti ed ancoraggi facilmente amovibili;
 - b) Con struttura di tipo leggero, ancorata come al punto a) del presente comma e poggiata sulla pedana come sopra descritta, ad un solo piano, tale da consentire il rapido ed agevole smantellamento senza comportare particolari interventi di ripristino del suolo pubblico; ripristini che, qualora necessari, saranno a carico del soggetto titolare della concessione o dell'autorizzazione;
3. Le relative caratteristiche costruttive devono essere le seguenti:
 - a) **Struttura portante:** dovrà essere realizzata in legno o in profili metallici verniciati, con sezione ridotta al minimo necessario; l'uso di materiali alternativi dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie che ben si armonizzano con il contesto architettonico; la struttura portante dovrà essere ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o tiranti in acciaio o altro materiale resistente; è vietato l'uso di profili in alluminio anodizzato di colore grigio metallico, dorato o bronzo;
 - b) **Tamponamento perimetrale esterno:** per i chioschi dovrà essere realizzato con pannelli opachi e/o trasparenti in armonia con i profilati e con il contesto urbano; per i dehors dovrà essere realizzato mediante pannelli in materiale trasparente (plexiglas, lastre di policarbonato trasparente o vetro infrangibile), ovvero mediante fioriere; l'uso di altri materiali dovrà altresì essere giustificato da motivi compositivi con riguardo alle tipologie esistenti all'intorno;
 - c) **Copertura:** sarà realizzata in tela grezza impermeabile o plastificata di colore naturale o altro colore da campionarsi, pannelli in lastre di plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibile o pannelli opachi; l'uso di altri materiali dovrà altresì essere giustificato da motivi compositivi con riguardo alle tipologie esistenti all'intorno; dovrà comunque essere regimentata la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso;

- d) nelle zone porticate è vietato realizzare dehors chiusi da tamponamenti e copertura; è consentito realizzare paratie in materiale trasparente, tralicci metallici o lignei verniciati per rampicanti, posti parallelamente alla via e con altezza non superiore a cm 200.
4. Il titolo autorizzativo necessario per realizzare la strutture di cui al presente articolo verrà rilasciato tenuto conto dei seguenti criteri direttivi ed elementi di valutazione per effetto dei quali il chiosco od il dehors:
- a) Deve essere realizzato entro le aree pubbliche delle quali si è autorizzata l'occupazione; nel caso di dehors, entro le proiezioni ortogonali delle fronti dell'esercizio pubblico al cui servizio deve essere posto, salvo condizioni particolari *documentate ed accertate dai servizi comunali di Polizia Municipale e/o Urbanistica*, previo assenso di terzi *eventualmente* interessati;
 - b) Deve avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento ambientale; non deve costituire intralcio al pubblica transito sia veicolare che pedonale;
 - c) Non deve comportare compromissioni per l'identificazione di manufatti architettonici di particolare pregio, singoli e di insieme;
 - d) Deve essere progettato da tecnico abilitato, il quale dovrà tenere conto, oltre che del contesto ambientale circostante, anche di eventuale coordinamento con interventi similari contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta di concessione o autorizzazione.
5. L'efficacia del titolo autorizzativo edilizio per la realizzazione di chioschi o di dehors è tuttavia condizionata al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.
6. Le eventuali sequenze stagionali di rimozione e ripristino della struttura di cui ai precedenti commi, una volta che il relativo progetto sia stato favorevolmente esaminato, richiedono, purché non intervengano modifiche della struttura o del contesto d'ambito, il solo obbligo di reiterazione della domanda ai fini dell'autorizzazione per occupazione di suolo pubblico.
7. Qualora la concessione o l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di chioschi e/o dehors venisse annullata o revocata, ricorrendone i presupposti di legge, verrà meno anche l'efficacia del corrispondente titolo abitativo edilizio.
8. *Gli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, antistanti i pubblici esercizi, dei quali si richiede l'occupazione temporanea, massimo 120 giorni consecutivi, con il solo posizionamento sul selciato di sedie, tavoli, ombrelloni, elementi di arredo di minimo ingombro, ecc., non sono da considerarsi dehors e sono assoggettati alla semplice autorizzazione per occupazione temporanea di suolo pubblico. Gli ombrelloni, per dimensioni, materiali e colori, devono essere conformi a quanto prescritto all'art. 3, commi b), c), d), e), ed essere solidamente ancorati ed assicurati al fine di prevenire una qualsiasi caduta.*

Art. 6 – Interventi sui prospetti degli edifici per installazione di servizi.

Il presente articolo e l'articolo 7 regolamentano la posa e/o l'installazione degli impianti tecnologici e precisamente:

- impianti e collegamenti elettrici, telefonici e telematici;*
- condotte ed impianti della rete del gas metano e termici;*
- allacci all'acquedotto comunale;*
- allacci alla rete fognaria comunale.*

Negli interventi a servizio degli edifici si raccomanda di posizionare canaline, tubazioni, cassette d'ispezione e contatori sui prospetti secondari o, qualora ciò non fosse possibile, in continuità con i tracciati regolari del prospetto principale.

Sono da preferire comunque le posizioni defilate o poco visibili o incassate nelle murature.

Si prescrive si tinteggiare gli elementi di cui sopra con colore uguale a quello dell'edificio.

Si vieta il posizionamento degli impianti tecnologici esterni sul prospetto principale in modo eccessivamente visibile e casuale.

Si vieta inoltre di lasciare canaline, tubazioni, cassette d'ispezione e contatori in posizioni aggettanti e con finitura in alluminio o zincata a vista.

Art. 7 – Interventi esterni agli edifici per derivazioni di servizi.

Le derivazioni e gli allacci esterni agli edifici, salvo casi d'impedimento normativo o tecnico, devono essere interrati, con successivo ripristino a regola d'arte del selciato stradale pubblico.

Contemporaneamente all'istanza o alla denuncia di esecuzione dei lavori deve essere consegnata al competente ufficio comunale una fidejussione bancaria o assicurativa, d'importo corrispondente a quello valutato dei lavori di ripristino del suolo pubblico.

La valutazione del suddetto importo è stabilita dagli uffici comunali sulla base dei prezzi ufficiali correnti.

La data di scadenza della fidejussione non può essere antecedente al termine di validità del corrispondente titolo abilitativo.

La regolarità dei lavori di ripristino è stabilita insindacabilmente dal competente ufficio comunale.

Art. 8 – Disposizioni finali.

Le presenti disposizioni integrano, senza assumere carattere di prevalenza, le norme del "Regolamento Edilizio" e le "Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale".